



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 69 del 06/06/2002

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITA' 28 maggio 2002, n. 208

Autorizzazione all'apertura di dispensari stagionali nelle località dei comuni nella provincia di Taranto, ai sensi della L. 362/91, art. 6. Stagione estiva 2002. Richiesta pubblicazione.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto il D.Lgs. 3 Febbraio 1993 n. 29;

Visto il D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80;

Vista la Legge Regionale 24 Marzo 1974 n. 18;

Vista la Legge Regionale 4 Febbraio 1997 n. 7;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale 28 luglio 1998 n. 3261 e successive modificazioni;

In Bari presso la sede del Settore Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dall'U.O. piante organiche farmacie, confermata dal Dirigente dell'Ufficio farmaceutico del Settore Sanità, riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione:

l'art. 6 comma 3 della L. 362 dell'8.11.91 che prevede che nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo e nelle località climatiche, balneari o termali o comunque d'interesse turistico con popolazione inferiore ai 12.500 abitanti, le Regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenendo conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle A.P.T.;

la deliberazione di Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99 pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.99 ha regolamentato con criteri di massima, l'apertura dei suddetti dispensari stagionali, precisando che in caso di prima autorizzazione è necessario acquisire oltre al parere delle Apt provinciali, la deliberazione di Giunta Municipale da parte del Comune richiedente, mentre in casi di rinnovo autorizzativo è sufficiente la richiesta sindacale accompagnata comunque dal parere delle relative Apt;

con nota prot. n. 1927/P dell'8/5/2002, la Asl Ta/1 ha trasmesso a questo Assessorato la documentazione con la quale i Sindaci dei Comuni di Lizzano, Palagiano, Pulsano e Torricella esprimendo il proprio parere secondo le direttive assessorili impartite con la nota prot. n. 24/5700/02 del 19/3/02 richiedono il rinnovo autorizzativo per l'apertura dei dispensari farmaceutici stagionali nelle rispettive località marine;

Verificata anche la nota prot. n. 75 dell'1/2/02 della APT competente territorialmente con la quale è stato comunicato il movimento ricettivo delle presenze turistiche per le predette località per l'anno precedente,

come per legge;

Considerato che le suddette farmacie stagionali dovranno essere sottoposte a verifica ispettiva da parte della ASL TA/1 territorialmente competente e che la stessa notificherà copia del verbale all'ufficio Farmaceutico dell'Assessorato Regionale alla Sanità e all'ufficio periferico di Coordinamento ASL di Taranto.

Si propone di autorizzare l'apertura dei dispensari stagionali per il periodo 15 giugno - 15 settembre 2002 nelle località innanzi specificate.

Sezione Contabile:

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che non comporta spese a carico del fondo sanitario regionale né produce oneri aggiuntivi rispetto alla quota del fondo in parola assegnata a ciascuna Azienda Sanitaria e Ospedaliera.

Il Dirigente Ufficio Assistenza farmaceutica
Sig.ra Carmela Cavallo

Per quanto sopra esposto, sulla base della documentazione e certificazione agli atti d'Ufficio acquisita, si propone:

- Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente dell'Ufficio Assistenza Farmaceutica del Settore Sanità;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente proponente dal Dirigente dell'Ufficio Assistenza Farmaceutica;
- Richiamato, in particolare il disposto dell'Art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA

Per le motivazioni innanzi esposte, di disporre quanto segue:

Di rinnovare ai sensi dell'art. 6 comma 3 della legge 362/91 ed in applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 547 del 18/5/99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7/6/99. l'autorizzazione alla apertura di n.1 dispensario farmaceutico stagionale per ciascuna località turistica dei comuni della provincia di Taranto così come si seguito specificato:

- A.S.L. TA/1 Lizzano - località Marina di Lizzano
- A.S.L. TA/1 Pulsano - località Marina di Pulsano
- A.S.L. TA/1 Torricella - località Marina Torre Ovo
- A.S.L. TA/1 Palagiano - località Conca d'oro

Di incaricare la A.S.L. TA/1 ad effettuare le opportune visite ispettive al fine di verificare la rispondenza dei suddetti esercizi stagionali ai requisiti igienico sanitario e funzionale, con l'obbligo di trasmettere all'ufficio Farmaceutico dell'Assessorato Regionale alla Sanità e all'ufficio periferico di Coordinamento ASL di Taranto, copia del relativo verbale.

Di autorizzare i Sindaci dei comuni interessati all'affidamento della gestione dei dispensari farmaceutici stagionali, secondo la normativa vigente e le circolari assessorile prot. n. 24/8968/524/15 del 17.4.97 e n. 24/5700/15 del 19/3/02.

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul BURP della Regione, in quanto assimilabile agli atti indicati con lettera H art. 6 della L.R. 12.4.94 n. 13.

Di disporre che il presente provvedimento sia notificato:

Ai Sindaci dei comuni interessati;

Al Direttore Generale della A.S.L. TA/1

Il Dirigente Responsabile di Settore

Dott. Carlo Di Cillo
